



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 in Videoconferenza: previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. La seduta si svolge in modalità videoconferenza a causa delle condizioni di eccezionalità dovuta all'emergenza Covid-19, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 25.11.2020 prot. n. 27869.

La pubblicità della seduta è garantita tramite ripresa streaming visibile sul sito ufficiale del Comune di Castellanza.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
LETRURIA Lisa	Presidente	C	
BETTONI Giandomenico	Consigliere	C	
BORRONI Cristina	Consigliere	C	
CALDIROLI Irene	Consigliere	C	
CAPUTO Romeo	Consigliere	C	
CASTIGLIONI Flavio	Consigliere	C	
CATTANEO Marina	Consigliere	C	
CERINI Mirella	Sindaco	C	
COLOMBO Marinella	Consigliere		N
COLOMBO Paolo	Consigliere	C	
CROCI Luigi	Consigliere	C	
MANELLI Giovanni	Consigliere		N
OLGIATI Rosangela	Consigliere	C	
PALAZZO Michele	Consigliere	C	
PARIANI Mario	Consigliere	C	
SORAGNI Angelo	Consigliere	C	
VIALETTO Giuliano	Consigliere	C	

Totale Presenti: 15 Totali Assenti: 2

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Presidente, Lisa LETRURIA. Assiste il Segretario Generale Dott. Claudio MICHELONE.

Risultano altresì **presenti** gli assessori esterni: Claudio Caldiroli, Maria Luisa Giani.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge 147/2013 dai commi da 641 a 668;
- che l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 in base al quale, *a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, in base al quale *le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto diversi profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1, comma 24, del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs 152/2006;

Dato atto, altresì, che il Decreto 116/2020 è entrato in vigore il 26/06/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto “ al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L- quinquies, introdotti dall'art. 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2021”;

Esaminata la bozza allegata contenente le modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI;

Dato atto che anche per l'anno 2021, a seguito del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 i diversi provvedimenti legislativi al fine del contenimento del contagio, della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica hanno disposto in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica la sospensione delle svariate attività produttive presenti sul territorio comunale e che si continuano a registrare gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale, con conseguenti ricadute in termini di previsioni di riscossione;

Visto il D. L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17/07/2020 n. 77 che prevede l'assegnazione agli enti locali di un fondo per la concessione di agevolazioni sulla Tari a favore delle utenze non domestiche ed utenze domestiche che hanno subito gli effetti della crisi pandemica;

Dato atto che già nello scorso anno, in relazione all'entità del contributo assegnato, questo Ente aveva definito una riduzione sulla quota variabile 1 della tariffa anche in considerazione della minore produzione di rifiuti;

Considerato che il così detto Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73 del 25/05/2021) ha stanziato un ulteriore fondo al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari;

Dato atto che nel Regolamento è stato inserito, altresì, un articolo (art. 17 Bis) relativo alle riduzioni relativamente all'anno 2021 per le utenze domestiche e non domestiche a cause dell'emergenza sanitaria da Covid 19 che verranno riconosciute automaticamente d'ufficio;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione in data 21.06.2021, prot. n. 15088 del 23.06.2021, verbale n. 98, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

I consiglieri Caputo e Palazzo non partecipano alla votazione.

Presenti n. 15.

Votanti n. 13.

Con voti favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini, Soragni) e astenuti n. 1 (Colombo Paolo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare la modifica al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come al testo a fronte espresso nell'allegato 1 al presente documento, del quale è parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il nuovo testo, così come modificato, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 33 articoli (allegato 2) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 6) di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 7) di determinare le tariffe del tributo con specifica separata deliberazione;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento, (i consiglieri Caputo e Palazzo non partecipano alla votazione – presenti n. 15 – votanti n. 13), con voti favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini, Soragni) e astenuti n. 1 (Colombo Paolo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'approvazione dei successivi atti.



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 28.06.2021

IL RESPONSABILE

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 28.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lisa LETRURIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Claudio MICELONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
